



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Firenze

Sezione Protezione Internazionale

N. R.G. 5754/2024

Il Tribunale di Firenze in persona del magistrato onorario Dott. Mario Ferreri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da

, con l'Avv.

NARDONE ANTONIO

e

MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 97149560589 .

con l'intervento del

Pubblico Ministero

Coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto



letto il ricorso, volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, “ – *Voglia l'Ill.mo Tribunale, così provvedere: 1) Accogliere il ricorso proposto dal ricorrente sopra generalizzato in quanto discendente per via materna jure sanguinis da cittadina italiana, e per l'effetto dichiarare lo stesso cittadino italiano; 2) Ordinare al Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore, e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti; 3) Condannare il Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore al pagamento delle spese e competenze professionali in caso di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore ”*

il ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretto di del Sig. _____, nato il _____ a _____ (Lucca) il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Il Sig. _____ è nato il _____ a _____ (LU), si è coniugato in data _____ in _____ -MG- (Brasile) con _____ è deceduto in data 23/08/1937 in Viçosa -MG- (Brasile). Da detto matrimonio è nata in data _____ in _____ -MG- (Brasile) la figlia _____ (da coniugata _____) si è coniugata in data _____ -MG- (Brasile) con _____



ed è deceduta in data _____ -
PR- (Brasile). Da detto matrimonio è nato il figlio
_____ è nato il _____ -MG-
(Brasile) e si è coniugato in _____ MG- (Brasile) con
_____ in data _____. Da detto matrimonio è nato il figlio
_____ (attuale ricorrente) è nato il
_____ - MG- (Brasile)

rilevato che

dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;

l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;

gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;

ritenuto che

in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, "*con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.*". Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di



acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;

inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);

per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;

nel merito, non risulta che l'avo italiano

nato il (Lucca) sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui *“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla [l. n. 555 del 1912](#), ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti,*



nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);

è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;

alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da _____, nato il _____ (Lucca), cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;

le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del Ministero convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è



tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;

P.Q.M.

- accerta che il sig. _____, nato il _____ in Montes Claros –MG- (Brasile) e residente a Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) alla _____ è cittadino italiano e, per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- condanna il Ministero dell'Interno a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida in € _____ per compensi, € _____ per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario

Firenze, 6 febbraio 2025



Il Giudice

Dott. Mario Ferreri

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

